

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 54223 Anno 2018**

**Presidente: DOVERE SALVATORE**

**Relatore: NARDIN MAURA**

**Data Udiienza: 14/06/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BERNARDINI EDO nato a CASCINA il 13/12/1966

avverso la sentenza del 09/11/2017 del TRIBUNALE di PISA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI  
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso

E' presente l'avvocato LINCHI GIORGIO S.C. del foro di ROMA in difesa della PARTE  
CIVILE GIAMPAOLI OMBRETTA (come da nomina di nuovo difensore e conferimento di  
procura speciale depositata in udienza) che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita  
conclusioni e nota spese.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Pisa con sentenza del 9 novembre 2017 ha confermato la sentenza del giudice di pace di Pisa con cui Edo Bernardini è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere cagionato a Ombretta Giampaoli lesioni personali gravi, consistente nella frattura scomposta del terzo medio distale della diafisi femorale sinistra e nella frattura del trochite omerale sinistro, per avere con colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, quale conducente di un bus urbano, chiuso le ante della porta centrale, ripartendo prima che fossero completate le operazioni di discesa dei passeggeri, incastrando la persona offesa tra le ante della porta centrale, così provocandone la caduta, cui conseguiva lo schiacciamento della medesima con le ruote gemellari del mezzo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due doglianze.

3. Con la prima lamenta il vizio di motivazione per avere la sentenza ritenuto il carattere meramente congetturale della ricostruzione alternativa offerta dall'imputato. Osserva come il giudice di appello abbia superato senza analizzarle le contraddizioni in cui è incorsa la parte offesa, la quale rese in momenti diversi versioni contrastanti, asserendo una volta di essere stata schiacciata dalle ruote del pullman mentre urlava, e altra volta di essere immediatamente svenuta. Rileva che la conferma delle dichiarazioni della Giampaoli da parte della teste Maffioli si scontra con le dichiarazioni della teste Turini che ha affermato di ricordare di aver visto il contatto fra le porte del mezzo condotto dall'imputato e la passeggera. Assume come la contraddittorietà della motivazione emerga dalla stessa lettura della sentenza nella parte in cui si ritiene che la persona offesa e la teste Maffioli abbiano riferito cose 'non lontane dalla verità', laddove è lo stesso CTU della parte che esclude il passaggio delle ruote sulla gamba della Giampaoli, ricostruendo dalle lesioni una compressione tangenziale. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata stante l'evidente errata valutazione della responsabilità del Bernardini fondata su elementi deboli, incoerenti ed inattendibili, che non superano il ragionevole dubbio in presenza di circostanze comprovanti l'evento fortuito, quali l'affollamento dell'autobus, la piccola statura della persona offesa, la sua lenta deambulazione e l'omesso avvertimento da parte degli altri passeggeri del mancato completamento della discesa.

4. Con il secondo motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000 per non avere il giudice del merito tenuto conto della rapidità dei tempi nei quali il responsabile civile provvede al risarcimento della persona offesa -rapidità che non consentì all'imputato di farlo personalmente- né del fatto

che l'accertamento del consulente tecnico secondo il quale l'ammontare dei danni può essere lievemente superiore, è intervenuto a distanza di anni dal fatto.

5. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, il suo rinvio al giudice civile competente in grado d'appello.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1. In primo luogo, la stessa lettura del ricorso per cassazione, che riporta diffusamente motivi di appello, consente di constatare che le censure proposte in questa sede altro non sono che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame.

2. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in plurime occasioni come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 6, Sentenza n. 20377 del 11/3/2009 Ud.- dep. 14/5/2009- Rv. 243838; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. -dep. 28/10/2014- Rv. 260608; ed altresì: Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014- Rv. 259425; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, Rv. n. 256133; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. - dep. 26/06/2013- Rv. 255568; Sez. 3, Sentenza n. 29612 del 05/05/2010 Ud. dep. 27/07/2010 Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 - dep. 14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 243838)

2. La critica alla sentenza impugnata, si realizza, infatti, attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

3. Si tratta di un principio generale, enunciato per tutte le forme di impugnazione che debbono enucleare in modo specifico il vizio denunciato esponendo le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal provvedimento impugnato, in modo da chiarire il contenuto della violazione di legge od il vizio di motivazione, che se eliminati conducono ad una decisione nel senso richiesto.

4. Ciò spiega perché se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze fallisce lo scopo dell'impugnazione, perché non critica la decisione che ne forma oggetto, che diviene indifferente rispetto alla stessa richiesta, ma

quella del grado precedente. Questo di per sé giustifica l'inammissibilità del ricorso.

5. Nondimeno, neppure superando siffatto motivo di inammissibilità, può darsi ingresso alla valutazione della fondatezza della censura e ciò perché la pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione lamentate si risolve nella pretesa della diversa valutazione delle prove raccolte. Si chiede, in realtà, di assegnare peso alla testimonianza della teste Turini -che ha negato di avere visto l'impatto della Giampaoli con le porte dell'autobus e la caduta della medesima, udendo le urla solo dopo la partenza dell'autobus, ed ha riferito che la persona offesa, che scese dopo altre due persone, poiché era lenta- perché unica teste non inattendibile. Mentre non si dovrebbero ritenere tali né Ombretta Giampaoli, non solo perché parte civile, ma per avere reso due versioni diverse, l'una in sede di sommarie informazioni e l'altra in giudizio, né Albina Maffioli, la quale avrebbe riferito di avere visto la ruota dell'autobus posteriore dell'autobus passare sopra la gamba della Giampaoli, dopo che questa era scesa dal gradino sotto la piattaforma. Circostanze, secondo il ricorrente, ambedue contraddette in giudizio, perché, da un lato, è stato dimostrato che detto gradino non c'era e dall'altro, perché il passaggio dell'autobus sopra una gamba non avrebbe potuto produrre solo una frattura scomposta pluricomminuta del femore, come chiarito dal C.T., il quale ha escluso la compatibilità delle lesioni con l'attraversamento completo della ruota.

6. Nella contraddittorietà fra le due versioni fornite dalla persona offesa e nell'incompatibilità delle lesioni e della modalità di produzione delle medesime con le dichiarazioni della teste Maffioli, contraddetta dalla teste Turini, consisterebbe il vizio della motivazione.

7. La sentenza, nondimeno, lungi dal travisare la prova testimoniale giustifica la differenza fra le versioni rese da Ombretta Giampaolo con lo stato di grave shock emotivo conseguente il sinistro, tale da rendere confusi i ricordi su quanto accadde dopo la caduta e compone le dichiarazioni della teste Maffioli con quanto risultante dalla consulenza, osservando che la causa individuata dal tecnico in una verosimile compressione tangenziale della ruota contro la gamba della persona offesa, consente di dire che sia questa che la teste Maffioli "non sono andate lontane dal vero". E' proprio su siffatta espressione che il ricorrente ferma la sua attenzione per sostenere che il giudice di appello equiparando l'urto tangenziale, sostenuto dal C.T., allo schiacciamento sotto le ruote dell'autobus, avrebbe dovuto rendersi conto della falsità delle testimonianze, che avevano riferito di uno schiacciamento, e dare credito alla teste Turini, che ha dato una diversa versione.

8. Ebbene, la sentenza non solo chiarisce la ragione delle comprensibili incertezze di Ombretta Giampaoli, ma riprende le osservazioni del consulente in ordine all'incompatibilità fra una caduta dall'alto ed il tipo di lesioni riportate dalla persona offesa, riferibili verosimilmente alla compressione laterale della ruota sulla gamba di costei. Ed è sulla base di quest'ultima valutazione- circa l'inconciliabilità della frattura con la caduta dall'alto- che ritiene che le testi abbiano correttamente descritto l'evento, anche se hanno parlato, impropriamente, di schiacciamento laddove si trattava di una compressione tangenziale dell'arto. In questo senso le testi "non sono andate lontane dal vero", secondo il giudice di appello, poiché hanno indicato l'investimento della persona offesa da parte delle ruote dell'autobus.

9. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che "Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35 D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternative tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte (Sez. U, n. 33864 del 23/04/2015 - dep. 31/07/2015, P.C in proc. Sbaiz, Rv. 26423901). Peraltro "In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore né grava sul giudice alcun onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per essere stato effettuato in data successiva all'udienza di comparizione il deposito della documentazione attestante l'avvenuto risarcimento, non idonea a dimostrare la data di sottoscrizione degli atti di quietanza ad opera delle parti civili). (Sez. 4, n. 50020 del 20/09/2017 - dep. 31/10/2017, Catalano, Rv. 27117801; Sez. 4, n. 36280 del 18/02/2016 - dep. 01/09/2016, Di Canosa, Rv. 26759901; Sez. 4, n. 35273 del 28/02/2014 - dep. 08/08/2014, p.c. in proc. Caponetto, Rv. 26269001).

10. In questo caso è lo stesso imputato a riconoscere la non esaustività del risarcimento, non corrispondente alla valutazione fatta dal consulente tecnico ed è il Tribunale a dar conto della tardività dell'integrazione proposta dal Bernardini. Per giustificare, nondimeno, la speciale causa di estinzione del reato prevista

dall'art. 35 cit., è indispensabile che entrambi i requisiti siano presenti, sicché correttamente il giudice di appello ne ha escluso l'applicazione.

11. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio alla parte Ombretta Giampaoli, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre ad accessori come per legge.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio alla parte civile Ombretta Giampaoli, liquidate in euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 14/06/2017

Il Consigliere estensore  
Maura Nardin



Il Presidente  
Salvatore Dovere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 